



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 marzo 2009 n.27

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 1, terzo comma, del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;

Visto l'articolo 1 della Legge 20 marzo 2008 n.51;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.36 adottata nella seduta del 23 febbraio 2009;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED ATTUATIVE DEL “CODICE DELLA STRADA”

Art. 1

1. L'articolo 3, comma primo, periodo primo del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 è così modificato:

“La circolazione stradale, oltre che dal codice e dalle norme di attuazione, è regolamentata, in casi particolari e per esigenze straordinarie e temporanee - quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti l'effettuazione del servizio rotta neve su tutte le strade, pubbliche e private, della Repubblica, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 36, comma primo, lettera c) del presente Decreto - attraverso ordinanze emesse dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni in base a regolamento adottato dal Congresso di Stato.”

Art. 2

1. L'articolo 5, comma primo del Decreto Delegato n.81/2008 è così modificato:

“È istituito il Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale, formato dal Coordinatore del Dipartimento del Territorio, che lo presiede, dal Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (in seguito AASP), dai Dirigenti dell'Ufficio Progettazione, dell'Ufficio Registro Automezzi, dell'Ufficio Urbanistica e dai Comandanti delle Forze di Polizia. I componenti del Gruppo possono avvalersi del personale in forza presso i rispettivi Uffici e delegare un proprio dipendente a partecipare ai lavori del Gruppo in loro vece. Il Gruppo di lavoro, tramite il proprio Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare alle proprie riunioni il Dirigente, o suo delegato, dell'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi.”

Art. 3

1. L'articolo 11, comma primo del Decreto Delegato n.81/2008 è così modificato:

“Nuovi accessi dalle strade pubbliche alle proprietà di privati sono autorizzati, sentita, se necessario, l’AASP, a norma delle disposizioni previste dalla legge urbanistica. A tal fine, il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica acquisisce il predetto eventuale parere nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 163, commi 1°, lettera a) e 2°, lettera b) della Legge 19 luglio 1995 n.87.”

Art. 4

1. All’articolo 48, comma primo, lettera f) del Decreto Delegato n.81/2008 è aggiunto il seguente numero:

“(3) fumare;”.

Art. 5

1. L’articolo 54, comma primo del Decreto Delegato n.81/2008 è così modificato:

“La circolazione su strade o aree pubbliche o comunque aperte al pubblico dei veicoli di cui al Decreto Delegato 28 aprile 2008 n.69 e dei veicoli di cui all’articolo 3, comma primo, lettere g), h), e i) della Legge 20 settembre 1985 n.108 che, per la propria sagoma, massa o carico, superino le dimensioni o i pesi consentiti dalla segnaletica stradale, è subordinata a specifica autorizzazione da concedersi, caso per caso, dal Comandante della Polizia Civile, sentiti, se necessario, l’Ufficio Registro Automezzi e l’AASP. L’autorizzazione è concessa tenendo conto delle dimensioni del carico e dei pesi correlati ai percorsi da effettuare ed alle condizioni della rete stradale interessata. Nei casi previsti dall’articolo 3 del Decreto Delegato n.69/2008, i veicoli di cui al Decreto medesimo, fatta eccezione per quelli che effettuino il servizio di rotta neve, possono, inoltre, circolare esclusivamente se scortati da appartenenti ai Corpi di Polizia o da scorta tecnica a cura del trasportatore. Il Comandante della Polizia Civile applica il regolamento adottato con apposito decreto. L’ammontare dell’indennizzo dovuto dal richiedente per il servizio è determinato dal Comandante della Polizia Civile e concordato con il richiedente stesso.”

Art. 6

1. L’articolo 57, comma quarto del Decreto Delegato n.81/2008 è così modificato:

“Il conducente di un veicolo, allorquando sussistano gli indizi presuntivi dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di bevande alcoliche o dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o dall’abuso di farmaci, che non ottemperi all’ordine degli appartenenti ai Corpi di Polizia di seguirli immediatamente presso una struttura sanitaria al fine di effettuare i necessari accertamenti o che rifiuti di sottoporsi alla prova con l’etilometro è punito con le pene stabilite dal comma primo.”

Art. 7

1. Dopo l’articolo 57, comma quarto del Decreto Delegato n.81/2008 come modificato dal precedente articolo 6, è inserito il seguente comma:

“Nel caso in cui non sussistano gli indizi presuntivi indicati al comma quarto, il conducente di un veicolo che non ottemperi al predetto ordine degli appartenenti ai Corpi di Polizia di seguirli immediatamente presso una struttura sanitaria al fine di effettuare i necessari accertamenti o che rifiuti di sottoporsi alla prova con l’etilometro è punito con l’arresto di secondo grado ai sensi di quanto previsto dall’articolo 259 del Codice Penale.”

Art. 8

1. L’articolo 68, comma terzo del Decreto Delegato n.81/2008 è così modificato:

“Il contravventore è ammesso ad esercitare la facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria allo stesso irrogata.”

Art. 9

1. I conducenti di ciclomotori e motocicli sono esentati dall'obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione e quello relativo alla tassa di circolazione, in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma primo, numero 5, lettere h) ed i) del Decreto Delegato n.81/2008.
2. I contrassegni indicati al comma 1 debbono essere esibiti dal conducente di ciclomotore o motociclo su richiesta dell'agente accertatore a pena dell'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di prima categoria di cui all'"Allegato A" del Decreto Delegato n.81/2008.

Art. 10

1. Ai fini dell'accertamento della velocità di marcia dei veicoli, è applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 Km/h, al valore rilevato dalle apparecchiature omologate a tal fine utilizzate dagli appartenenti ai Corpi di Polizia.
2. Nella riduzione di cui al comma 1 è compresa anche la tolleranza strumentale che, ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura, non deve superare il 5%.

Art. 11

1. L'accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di bevande alcoliche di cui all'articolo 57 del Decreto Delegato n.81/2008, come modificato dai precedenti articoli 6 e 7, si effettua, oltre che mediante analisi di laboratorio, anche attraverso analisi dell'aria alveolare espirata, effettuate per mezzo di etilometri omologati.
2. Il conducente di un veicolo può chiedere agli agenti accertatori, prima di essere sottoposto a prova attraverso etilometro, di ritardare la prova stessa di un periodo non superiore a quindici minuti.
3. Il conducente di un veicolo, ha, altresì, facoltà di chiedere agli agenti accertatori, a seguito dell'effettuazione della prova di cui al comma 2, di essere accompagnato, entro 30 minuti, presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Stato per la verifica del tasso alcoolemico rilevato con l'etilometro.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 marzo 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Ernesto Benedettini – Assunta Meloni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta